



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive
N. 219 DEL 09/05/2025

OGGETTO: MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2025

Il responsabile del procedimento Comm. Angelo Porrello, responsabile della Protezione Civile, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco, i cui poteri sono delegati alla Commissione Straordinaria, quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale n. 16/1996;

VISTO il D. Lgs n. 52 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile;

VISTO il "Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi" approvato con D.P. 12 Gennaio 2005 pubblicato sulla GURS n. 3 del 21 Gennaio 2005;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 16/01/2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio."



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 57/GAB del 14/03/2025 con il quale viene indicata la durata della stagione antincendio boschivo che, per l'anno 2025, avrà inizio il **15 maggio** e termina il **31 ottobre**;

VISTA la nota della Prefettura di Palermo, Area V[^] - *Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico* n. 161/51, pervenuta al Comune di Termini Imerese al prot. n. 20618 del 05/05/2025, con la quale si forniscono raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, con priorità per le aree antropizzate, le infrastrutture strategiche, la rete viaria e le aree di pregio ambientale e naturalistico, raccomandando, in particolare l'esecuzione quali:

- *interventi di pulizia, estirpazione di vegetazione e cespugli, potatura di rami e di quant'altro si protenda lungo i percorsi autostradali, stradali e ferroviari nonché nelle vicinanze di linee elettriche, che possa essere cause di innesco di incendio;*
- *rimozione di sterpaglie, vegetazione secca, accumuli e discariche abusive di rifiuti o altro materiale combustibile nelle aree antropizzate ed in quelle in cui insistono infrastrutture strategiche, nonché in prossimità ed all'interno delle aree boschive;*
- *manutenzione delle aree boschive e di quelle di pregio ambientale e naturalistico, anche mediante la realizzazione degli appositi viali parafulco ed altri interventi di prevenzione;*
- *pulizia e rimozione di vegetazione spontanea dai sottopassi stradali e pedonali;*

VISTA la Circolare Attuativa n. 34283 del 10/04/2024 dell'*Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale* avente ad oggetto: "Legge 16 gennaio 2024, n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: **Rafforzamento delle misure antincendio**";

CONSIDERATA la necessità di emettere apposita Ordinanza Sindacale per la prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, al fine di sensibilizzare i proprietari terrieri ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nel territorio comunale, nelle immediate prossimità dei centri abitati o zone antropizzate e/o ad aree boschive, anche frontisti le strade statali, provinciali e comunali, delle aree o spazi pubblici, nonché nelle aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di appositi viali parafulco, nonché allo sfondamento delle siepi dalle scarpate stradali e dalle fasce antistanti il nastro stradale, a tutela della sicurezza pubblica e dell'igiene ambientale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- **Decespugliamento** e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;
- **Sfrondamento e diserbo** delle scarpate stradali antistanti la proprietà frontista e della porzione di fondo che si protrae oltre il confine stradale al fine di creare una fascia tagliafuoco larga complessivamente almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale da impedire lo sviluppo e la propagazione di incendi;
- **Taglio** della vegetazione incolta, degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura dalle aree limitrofe a strade pubbliche o prospicienti spazi pubblici, nonché lungo il perimetro a confine con fondi di altrui proprietà, ripetendoli ogni qualvolta sia necessario, con immediata rimozione del materiale di risulta;
- **Sfrondamento** delle siepi e taglio dei rami delle piante che siano di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade e con la sicurezza della circolazione;
- **Rimozione** di ogni elemento o situazione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo per la propagazione o l'accrescimento di incendio;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

- **Esecuzione** di apposita fascia arata, lungo il perimetro dei fondi utilizzati per colture cerealicole e/o foraggiere, larga almeno 10 metri al fine di impedire la propagazione del fuoco in caso di incendi;

ATTESO che il Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, così come modificata dalla Legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006 e ss.mm.ii., durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1) Nel periodo compreso tra il **15 maggio** ed il **31 ottobre 2025**, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è fatto – salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture – **DIVIETO ASSOLUTO** di:

- a) lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori o fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- e) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

2) **Solo dal 15 maggio al 30 giugno 2025**, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

- dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

3) Disposizione per gli Enti di gestione infrastrutture e servizi

Ad ANAS, alle FFSS, alle Società di gestione dei servizi, di coadiuvare le strategie di prevenzione provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.R. n. 98 del 06 maggio 1981 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

4) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle normative statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi e/o di interfaccia.

5) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la disponibilità di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescio e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio previsti. Ove tali presidi



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

6) Obbligo di realizzazione di fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e di sfalcio, di provvedere prontamente e contestualmente a realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una precesa (consistente nell'aratura di una fascia di terreno) o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale ad assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, così come previsto dall'art. 3 del D.P. Regione Siciliana del 04/06/2008.

Al medesimo obbligo di realizzazione della precesa, della larghezza di almeno 10 metri, sono assoggettati i proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a qualsiasi titolo insistenti nel territorio comunale, anche se detti campi risultano incolti, in stato di abbandono o a riposo, tale fascia è prevista della larghezza di 20 metri per i terreni confinanti con scarpate e/o banchine stradale.

7) Divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera o incolti, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre, fatto salvo quanto disposto con D.P. Regione Siciliana del 04/06/2008.

Il medesimo divieto permane per i proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, si prescrive di eseguire il ripristino e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 10 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio, saranno effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto delle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli stessi, inoltre, avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) Adempimenti dei destinatari della presente Ordinanza

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza dovranno essere messi in atto entro e non oltre il giorno 15 del mese di Maggio del corrente anno e tutti i soggetti obbligati ai suddetti adempimenti sono tenuti a dare comunicazione di avvenuta esecuzione alla Polizia Municipale, entro e non oltre 7 giorni successivi a tale termine, così come previsto dall'art. 2 della Circolare Attuativa dell'Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34283 del 10/04/2024. I soggetti obbligati agli adempimenti sopra indicati, che abbiano provveduto alla loro esecuzione sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale entro e non oltre sette giorni dal termine, decorso tale termine il Comune procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del comune nei confronti dei soggetti inadempienti con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine con l'obbligo di comunicare l'esecuzione di tali adempimenti pena le sanzioni previste dalle norme in materia. L'assenza delle comunicazioni di cui sopra costituirà titolo per la constatazione d'ufficio di inottemperanza con applicazione delle sanzioni previste oltre che comunicazione di avviso del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'ente in danno economico dei soggetti inadempienti.

VIGILANZA E SANZIONI

11) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Decorso il termine indicato al punto 10), il Comune provvederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti con le conseguenze previste dal precitato art. 2 della Circolare Attuativa dell'Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34283 del 10/04/2024, relativo all'esecuzione in danno mediante segnalazione al Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale.

12) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

In caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza, sarà emessa, nei confronti degli obbligati, diffida ad adempiervi nel termine di giorni 3 dalla notificazione, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento.

L'assenza della comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni e della comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23, ai sensi dell'art. 40 c. 3 della L.R. n. 16/1996.

13) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, e ss.mm.ii..

RACCOMANDA

ai proprietari di fabbricati, sia isolati che ricadenti in nuclei abitativi compatti ed ai proprietari dei terreni:

- la predisposizione di una fascia difensiva più ampia possibile intorno all'abitazione, priva di vegetazione;
- l'adozione di opportune precauzioni per:
 1. consentire agli operatori antincendio di intervenire in sicurezza in prossimità delle abitazioni/edifici;
 2. consentire di mantenere accessibile la viabilità ai mezzi di soccorso al fine di poterla utilizzare per intervenire nelle operazioni di spegnimento o per l'evacuazione in sicurezza di persone e animali;
 3. rimuovere o collocare e comunque gestire adeguatamente tutti gli elementi che possono propagare il fuoco alle strutture (siepi, vegetazione ornamentale, depositi di legna, capanni, bombole di gas, ecc.); in particolare i capanni e le legnaie devono essere collocati ad almeno 10 metri dall'abitazione;
 4. utilizzare e mantenere correttamente elementi materiali costruttivi che impediscano il propagarsi dell'incendio all'interno della struttura;
- rendersi disponibili, specialmente nelle giornate ad elevato rischio incendi, per l'eventuale apertura di cancelli di accesso in caso di muri o recinzioni che circondano la proprietà e/o l'abitazione;
- prestare attenzione agli AVVISI che vengono diramati dal Sistema di Allertamento regionale in materia di rischio incendi/ondate di calore e dal Sistema Comunale di Allertamento.

INVITA

- Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso al numero unico di emergenza 112 oppure al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S.; CC. e Polizia Municipale, fornendo più informazioni possibili in modo chiaro e conciso, con frasi brevi e di facile comprensione;
- **DI REGISTRARSI** al sistema di Allertamento telefonico del Comune, denominato "ALLERT SYSTEM" rinvenibile al seguente link "<https://registrazione.allertsystem.it/terminiimerese>" che – in caso di necessità e/o di grave pericolo – agisce inviando:
 - messaggi vocali ai cellulari di coloro che hanno provveduto ad effettuare l'iscrizione del proprio numero di telefono;
 - messaggi vocali ai numeri di rete fissa dei cittadini che hanno acconsentito alla pubblicazione "in chiaro" della propria utenza telefonica – quindi, se il numero è pubblico, per la ricezione di questi messaggi non è necessario iscriversi al servizio;

DISPONE



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

che la presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione relativa alla stessa materia, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Termini Imerese.

La presente Ordinanza resta in vigore fino a nuovo provvedimento e viene trasmessa, per quanto di competenza:

- Al Comando Polizia Municipale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Al Commissariato di PS di Termini Imerese (dipps155.5500@pecps.poliziadistato.it);
- Al Gruppo della Guardia di Finanza di Termini Imerese (pa0210000p@pec.gdf.it);
- Al Reparto territoriale Carabinieri di Termini Imerese (tpa24972@pec.carabinieri.it);
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Termini Imerese (tpa20558@pec.carabinieri.it);
- Alla Direzione Provinciale ANAS (servizioclienti@postacert.stradeanas.it);
- Alla Città metropolitana di Palermo (infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it);

Viene inviata per conoscenza a:

- Presidente della Regione Siciliana (presidente@certmail.regione.sicilia.it);
- Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa@pec.interno.it);
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Termini Imerese (comandopalermo@vigilfuoco.it);
- Comando Provinciale dei Carabinieri (tpa34896@pec.carabinieri.it);
- Gruppo dei Carabinieri Forestali (comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it);

Il Responsabile dell'Istruttoria: Comm. Riccardo Mantia

Il Sindaco
TERRANOVA MARIA / Namirial
S.p.A./02046570426